RELATORI

MAURIZIO LUPOI

Professore Ordinario di Sistemi giuridici comparati, Università di Genova

DANIELE MURITANO

Notaio in Empoli (FI)

VINCENZO GRECO

Avvocato in Roma

DOMENICO A. MAZZONE

Dottore Commercialista in Prato, Presidente della Commissione "TRUST" presso il CNDCEC

NICOLA L. De RENZIS SONNINO

Avvocato in Firenze

Camera di Commercio di PISA

Piazza Vittorio Emanuele II 5

Sala "RINO RICCI"

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Piazza Vittorio Emanuele II° n.2
56125 – PISA

CONVEGNO

TRUST

FONDO PATRIMONIALE

E

VINCOLI DI DESTINAZIONE

DIFFERENZE E TRATTAMENTO FISCALE

Con il contributo della

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE

24 settembre 2012

ore 14:00 – 18:45

crediti formativi richiesti

PROGRAMMA

ore 14:00
registrazione partecipanti

ore 14:45
Saluti e introduzione del Presidente dell'Ordine
Dott. Riccardo Bartolommei

ore 15:00
MAURIZIO LUPOI
I dati giuridici

ore 15:45
DANIELE MURITANO
Trust, fondo patrimoniale e vincoli di destinazione nelle vicende familiari

ore 16:30
VINCENZO GRECO
Il trust nelle procedure concorsuali

ore 17:15
DOMENICO A. MAZZONE
La contabilità, il bilancio e il rendiconto del trustee

ore 18:00
NICOLA L. De RENZIS SONNINO
Il conflitto tra l'Agenzia delle Entrate e le Commissioni tributarie in materia di imposte indirette.

Il **Trust** è un *negozio giuridico di affidamento fiduciario*, regolato da un diritto diverso dal diritto italiano, riconoscibile in Italia, in forza della Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei Trust, del 1° luglio 1985, entrata in vigore in Italia dal 1° Gennaio 1992.
Per mezzo di tale negozio un soggetto (persona fisica, giuridica o ente), Disponente, trasferisce (ovvero affida) a un altro soggetto, Trustee, la proprietà di alcuni propri beni (immobili, quote sociali, azioni, denaro, opere d'arte, etc.) o diritti, fondo del trust, affinché li amministri, li gestisca e ne disponga con le modalità e finalità indicate dal Disponente nell'atto istitutivo del trust, a favore di uno o più soggetti (identificati o identificabili), Beneficiari, ovvero per il raggiungimento di uno scopo.

base

2012 GOLD hp Specialist

Canon

Canon Business Center

Art.167 del Codice Civile

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un **fondo patrimoniale**, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

In collaborazione con

Il trust in Italia
Associazione

crediti formativi richiesti

Art.2645 ter del Codice Civile

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

TeamDuemila
software e soluzioni informatiche
TeamSystem